

5) Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese relative al procedimento di primo grado e all'impugnazione.

---

(<sup>1</sup>) GU C 190 del 4.6.2018.

---

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di TX, UW**

(Causa C-688/18) (<sup>1</sup>)

***(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 8, paragrafi 1 e 2 – Presupposti previsti da una normativa nazionale per lo svolgimento di un processo in contumacia – Mancata comparizione degli imputati a determinate udienze per motivi che sono o che non sono loro imputabili – Diritto a un processo equo)***

(2020/C 103/03)

Lingua processuale: il bulgaro

**Giudice del rinvio**

Spetsializiran nakazatelen sad

**Imputati nel procedimento penale principale**

TX, UW

**Dispositivo**

L'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale la quale prevede che — nel caso in cui l'imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione a tale processo e sia stato rappresentato da un difensore incaricato, da lui nominato — il suo diritto di presenziare al processo non deve ritenersi violato quando l'imputato:

- abbia deciso, in modo inequivocabile, di non comparire a una delle udienze tenutesi nell'ambito del processo, oppure
- non sia comparso a una di tali udienze per un motivo a lui non imputabile ove, in seguito a tale udienza, sia stato informato delle attività svolte in sua assenza e, consapevolmente, abbia deciso e dichiarato di non contestare la legittimità di tali attività invocando la sua mancata comparizione o di voler partecipare a tali attività, di modo che il giudice nazionale adito ripeta tali attività, in particolare procedendo a una nuova assunzione testimoniale, alla quale l'imputato abbia avuto la possibilità di partecipare adeguatamente.

---

(<sup>1</sup>) GU C 25 del 21.1.2019.